



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 9963 del 2024, proposto da Lorenzo Salesia, rappresentato e difeso dall'avvocato Duccio Maria Traina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento

- del verbale n. 180 del 27 novembre 2023, redatto dalla Commissione esaminatrice del concorso per esami a 400 posti di notaio indetto con decreto del Ministero della Giustizia del 13 dicembre 2022, nella parte in cui il ricorrente, identificato con numero di busta n. 422, è stato dichiarato “non idoneo”, e, quindi, non ammesso a sostenere la prova orale, e dell’“Allegato A” a tale verbale, in cui sono riportate con motivazione standard le valutazioni dei tre elaborati scritti del ricorrente;

- dell'elenco dei candidati idonei ammessi a sostenere la prova orale, pubblicato in data 3 luglio 2024 sul sito del Ministero della Giustizia, nella parte in cui non contempla il nominativo del Dott. Salesia;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Vista l'istanza dalla parte ricorrente depositata in atti alla data del 27 maggio 2025, con la quale viene chiesto il differimento della udienza pubblica di trattazione della controversia, già fissata per il prossimo 9 luglio, a fronte dell'esigenza di proporre motivi aggiunti avverso l'approvazione della conclusiva graduatoria dell'anzidetta selezione, pubblicata in data 15 maggio 2025;

Ulteriormente vista l'istanza dallo stesso ricorrente depositata in pari data, con la quale:

- sulla premessa che *“con decreto del Ministero della Giustizia del 15.05.2025, è stata approvata la graduatoria dei vincitori del concorso”*;

- e rappresentata la *“necessità di proporre il ricorso per motivi aggiunti”*;

viene evidenziato che *“la notifica del ricorso per motivi aggiunti è ... particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, poiché essa deve essere effettuata (oltre che nei confronti del Ministero) nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria, che sono ben 288”*; ulteriormente sottolineandosi che *“la graduatoria è priva di riferimenti utili per effettuare la notifica a mezzo del servizio postale o per posta elettronica certificata, poiché indica solo il nome e il cognome dei vincitori ma non il loro codice fiscale o l'indirizzo del domicilio/residenza”*;

Preso atto che la stessa parte ha, conseguentemente, richiesto autorizzarsi la notifica del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti per pubblici proclami;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle*

persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione, con le seguenti modalità:

a) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

b) In ordine alle prescritte modalità, il Ministero della Giustizia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto – il testo integrale del ricorso stesso, dei motivi aggiunti e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero della Giustizia:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

A mezzo di separato provvedimento collegiale, verranno liquidati, in favore del Ministero della Giustizia, gli oneri conseguenti all'espletamento dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti, a carico della stessa Amministrazione, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta;

P.Q.M.

accoglie, nei termini di cui in motivazione, la richiesta di notificazione dell'atto

introduttivo del presente giudizio e dei motivi aggiunti successivamente proposti a mezzo di pubblici proclami.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 28 maggio 2025.

Il Presidente
Roberto Politi

IL SEGRETARIO